



LINGUAGGIO E VIOLENZA DI GENERE NELLA GIURISDIZIONE: UN CANTIERE APERTO

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA,

D.M. 4.10.2022 e ss., Pres. Maria Rosaria Covelli

COMPONENTI: dott.ssa Maria Rosaria COVELLI, avv.ta Paola BALDUCCI, avv.ta Silvia BELLONI, dott.ssa Raffaella CALANDRA, dott.ssa Lorenza CALCAGNO, dott.ssa Orietta CANOVA, dott.ssa Margherita CARDONA ALBINI, dott.ssa Giuseppina CASELLA, dott.ssa Margherita CASSANO, ing. Vincenzo DE LISI, dott. Pietro GAETA, dott.ssa Emanuela GAI, prof.ssa Francesca GIARDINA, dott.ssa Giulia IOFRIDA, prof.ssa Anna LORENZETTI, avv. ta Teresa MANENTE, pres. Franca MANGANO, dott.ssa Maria Elena MASTROJANNI, dott.ssa Roberta MASTROPIETRO, dott.ssa Sivia MATTEI, dott. Francesco MENDITTO, dott.ssa Maria MONTELEONE, prof. avv. Mauro PALADINI, dott.ssa Elisabetta PIERAZZI, pres. Fabio ROIA, avv.ta Giuseppina RUBINETTI, dott.ssa Iside RUSSO, dott.ssa Barbara STEFANELLI, dott.ssa Gemma TUCCILLO.

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA: dott.ssa Camilla COGNETTI, dott.ssa Isabella CONFORTINI, dott.ssa Mirella DELIA, dott. Antonello PICUCCI.

COORDINATORI/COORDINATRICI GRUPPI DI LAVORO: dott.ssa Maria MONTELEONE (gruppo 1 - "Buone prassi giudiziarie"); dott.ssa Lorenza CALCAGNO (gruppo 2 - "Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati statistici-Settore civile"); dott. Francesco MENDITTO (gruppo 3 - "Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati statistici-Settore penale"); dott.ssa Isabella CONFORTINI (gruppo 4 - "Raccordo con altre istituzioni, anche Europee"); prof.ssa Anna LORENZETTI (gruppo 5 - "Analisi e riflessione sul linguaggio"); dott.ssa Margherita CARDONA ALBINI (gruppo 6 - "Minori"); dott.ssa Giuseppina CASELLA (gruppo 7 - "Analisi della normativa - eventuali proposte").

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO 5: prof.ssa Anna LORENZETTI (coordinatrice), dott. Domenico ARENA, prof.ssa avv.ta Paola BALDUCCI, dott.ssa Raffaella CALANDRA, dott.ssa Camilla COGNETTI, dott. Pietro GAETA, dott.ssa Franca MANGANO, avv.ta Giuseppina RUBINETTI, dott.ssa Barbara STEFANELLI.

Il Capo di Gabinetto è membro di diritto.

I Capi Dipartimento hanno la facoltà di partecipare anche tramite loro delegati ai lavori dell'Osservatorio.

Testi a cura di: prof.ssa Anna LORENZETTI.

Impaginazione e grafica: dott.ssa Flavia PELLEGRINELLI.

Attività realizzata nell'ambito del gruppo di lavoro "Analisi e riflessione sul linguaggio" e pubblicata l'8 marzo 2025.

**LINGUAGGIO E VIOLENZA
DI GENERE NELLA GIURISDIZIONE:
UN CANTIERE APERTO**



INDICE

<i>Prefazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Introduzione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>1. Le ragioni di una riflessione attorno alle criticità dell'uso del linguaggio in tema di violenza di genere e domestica</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>2. Da dove partiamo</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>3. Le buone pratiche in materia di linguaggio e violenza di genere nell'attività giurisdizionale</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>4. Spunti conclusivi: l'importanza di una consapevolezza</i>	<i>Pag. 43</i>

PREFAZIONE

A salutare l'otto marzo è, quest'anno, un nuovo importante risultato dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, organismo già presente all'atto del mio insediamento che ho voluto consolidare e rafforzare, consapevole del suo rilievo e delle sue potenzialità. In questi anni, grazie allo straordinario coordinamento di Maria Rosaria Covelli, esso si è infatti reso protagonista di un costante, attento e prezioso lavoro, interpretando al meglio il ruolo per il quale era stato pensato e dando un puntuale contributo con sempre nuove e fondamentali attività.

Nel 2024, proprio in occasione dell'otto marzo, l'Osservatorio aveva varato una imponente raccolta di tutte le fonti, di rango interno e di matrice sovranazionale, in tema di violenza, dando vita a una bussola di orientamento sulle numerose e articolate normative in vigore, rivolta a operatori del diritto e cittadinanza tutta.

A vedere oggi la luce è un altro importante lavoro in tema di linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione. Ho trovato molto suggestivo il titolo, o meglio il suo sottotitolo che si riferisce a un "cantiere aperto", espressione che mi pare descriva al meglio come la complessità della materia mal si presti a una semplificazione, necessitando piuttosto di un'attenta e consapevole azione, in primo luogo di matrice culturale. Ed è proprio all'obiettivo di stimolare un innalzamento del livello di sensibilità al tema che questo lavoro mira, nella consapevolezza della necessità di confrontarsi con lo stato dell'arte.

La contemporaneità configura uno stato dell'arte profondamente influenzato dalle pronunce rese nei confronti dell'Italia dalla Corte europea dei diritti umani (J.L. del 2021) e dal Comitato Cedaw, nonché dagli assunti emersi da una serie di importanti studi realizzati in ambito accademico e non solo (penso al prezioso lavoro elaborato dal Consiglio d'Europa o agli studi del Consiglio superiore della magistratura e della Scuola superiore della magistratura), cui questa pubblicazione rinvia. Ed è proprio in scia a questi approdi e tenendo conto dei tanti materiali già prodotti su questi temi, che il presente lavoro ha inteso collocarsi, quale strumento di supporto e riflessione circa il complesso rapporto fra linguaggio e violenza di genere. La pubblicazione che qui si presenta non intende tuttavia, è bene precisarlo, porsi quale vademecum o linee guida, piuttosto vuole offrire una piattaforma di riflessione nell'ottica, ben declinata dal suggesti-

vo riferimento a un “cantiere (necessariamente, ndr) aperto”, poiché volto ad accogliere spunti da un confronto continuo e in continuo divenire su un fenomeno proteiforme.

La bella veste grafica accompagna nell'approfondimento di un tema che non può certamente considerarsi di secondo piano, poiché viene individuata proprio nel linguaggio la causa principale della vittimizzazione secondaria, in ambito processuale. L'analisi di come agiscono stereotipi e pregiudizi nella redazione delle pronunce è assunta quale elemento centrale della riflessione, nel tentativo di offrire uno strumento di supporto e orientamento a tutte e tutti coloro che abbiano interesse ad approfondire il rapporto di reciproco condizionamento fra violenza di genere e linguaggio in ambito giudiziario. All'obiettivo di riuscire a cogliere come l'uso sessista della lingua italiana possa agire, in sede processuale, quale veicolo di una delle forme più insidiose e sfuggenti di vittimizzazione secondaria abbiamo dunque voluto mirare, consapevoli del momento storico ancora tristemente segnato dalla pervicacia del fenomeno della violenza di genere. Se sul piano normativo, importanti sono state le novità che hanno segnato il rafforzamento delle tutele in ambito civile, penale e processuale, è però anche sul piano della lingua e del linguaggio utilizzato nella giurisdizione che è necessario non arretrare, proprio in ragione dell'importanza di innalzare il livello di sensibilità degli operatori della giustizia e della cittadinanza tutta.

Come noto, la lingua rappresenta uno strumento molto forte di rappresentazione della realtà, poiché definisce l'orizzonte di senso delle scienze sociali, ivi incluso il diritto, sia esso di matrice normativa, giurisprudenziale, dottrinale. La lingua non ha infatti soltanto il potere di descrivere la realtà, ma contribuisce a plasmarla, dunque a condizionarla, finendo per assumere un ruolo anche performativo. Il suo stesso uso è intimamente connesso al tono e alla gestualità, e può attribuire a una medesima esclamazione un significato intimidatorio o interlocutorio, un incoraggiamento benevolo o un dissenso polemico. Tutti gli operatori di diritto, principalmente gli investigatori, devono esser consapevoli che la forza della parola può esser più incisiva di quella della coercizione fisica.

Senza ovviamente esprimere valutazione alcuna sui contenuti delle decisioni e nella piena tutela dell'autonomia e indipendenza della magistratura, costituzionalmente presidiate, il lavoro pone piuttosto in evidenza come la narrazione giudiziaria possa rischiare di veicolare un immaginario capace di produrre la vittimizzazione secondaria a danno delle vittime di violenza di genere, utilizzando espressioni radicate nel pregiudizio e nella stereotipia. E ciò rileva sia rispetto alle sentenze, sia rispetto ai comunicati stampa, come bene illustrato nel testo che segue.

Molti sono stati negli anni gli studi che hanno affrontato il complesso rapporto fra genere e diritto, fra diritto e linguaggio, come pure fra lingua e genere; molto arato anche il tema della violenza da molteplici punti di vista, sia di matrice giuridica (nell'ambito della riflessione penalistica e processualistica e, soltanto di recente, costituzionalistica), sia extra giuridica (si pensi agli studi in ambito sociologico, filosofico, psicologico). Mancava sul piano interno un lavoro che, nel raccogliere i tanti studi già realizzati negli anni, gli approdi degli organismi che al tema si sono dedicati (si prenda ad esempio la Commissione di inchiesta sul femminicidio) e le esperienze già in essere in altri paesi, si proiettasse verso una maggiore diffusione e un innalzamento della sensibilità al tema, con l'obiettivo di perseguire la progressiva eliminazione, o quanto meno la mitigazione, della vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario.

Con la certezza che a questo documento seguiranno nuove iniziative e fecondi risultati dell'Osservatorio, voglio sentitamente ringraziare Anna Lorenzetti, Ordinaria di diritto costituzionale nell'Università di Bergamo, che ha coordinato il gruppo di lavoro sul linguaggio, e tutte le sue componenti, e tutti coloro che, dedicando tempo ed energie a titolo completamente gratuito, partecipano attivamente ai lavori dell'Osservatorio. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a Maria Rosaria Covelli, prima inter pares, senza la quale nessuno dei tanti risultati dell'Osservatorio sarebbe stato possibile. Sono certo che sotto la sua guida i lavori non potranno che proseguire nel migliore dei modi, continuando a garantire un supporto di elevatissimo spessore grazie alle straordinarie professionalità che all'Osservatorio collaborano. Ed è per ciò con grande fiducia che guardo al futuro sviluppo delle attività in tale ambito, con il comune obiettivo di proseguire nel percorso di progressiva eliminazione della violenza di genere.

Carlo Nordio

Ministro della Giustizia

INTRODUZIONE

È per me un grande onore presentare oggi, 8 marzo, un nuovo importante traguardo delle attività dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito nell'ottobre del 2022 dall'allora Guardasigilli, professoressa Marta Cartabia, e potenziato dall'attuale Ministro della Giustizia, on. Carlo Nordio.

Dopo la raccolta normativa di tutte le fonti interne e sovranazionali in materia di violenza contro le donne, pubblicata lo scorso anno e unica nel suo genere, desideriamo condividere un nuovo "prodotto" su un tema certamente complesso e articolato, ossia il rapporto tra la violenza di genere e le sue modalità di narrazione nella giurisdizione.

È infatti proprio a partire dalla volontà di dedicare attenzione alle parole e alle espressioni con cui ci si riferisce, nel processo e, in generale, nella comunicazione, alla violenza di genere che abbiamo pensato il documento "Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto", nella convinzione che – come il titolo suggerisce – si tratti inevitabilmente di un cantiere aperto.

Nella consapevolezza di come un uso sessista della lingua possa essere parte di tutte e tutti noi, la sfida che proponiamo è di mirare a un innalzamento del livello di sensibilità, provando a raccogliere gli spunti che da più parti hanno rilevato come proprio l'ambito processuale e comunicativo generi una delle forme più marcate di vittimizzazione secondaria. Sono ben note, del resto, le condanne contro l'Italia da parte della Corte di Strasburgo (il caso J.L. del 2021 è forse il più noto) e ben presenti sono gli approdi di una serie di studi che hanno messo a tema l'importanza di una riflessione consapevole sull'intricato rapporto fra lingua, linguaggio e violenza di genere. Proprio nello spirito di quel cantiere aperto cui questa pubblicazione vuole dare voce, l'obiettivo cui l'Osservatorio ha guardato è stato di elaborare uno strumento di supporto e riflessione, per chiunque desideri approfondire la questione.

Grazie alla sua veste grafica e alla sua struttura, il documento si presta ad una agevole consultazione, consentendo di mettere a fuoco pregiudizi e stereotipi che, attraverso un registro linguistico potenzialmente violento, rischiano di generare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, ben riconosciuto in ambito processuale.

Il punto di partenza è stato la mappatura e messa a sistema dei numerosi e importanti studi già

realizzati negli anni sul complesso rapporto fra genere e diritto, fra diritto e linguaggio, come pure fra lingua e genere. Penso ai lavori della Commissione di inchiesta sul femminicidio, della Scuola superiore della magistratura, del Consiglio superiore della magistratura, sul piano interno, ma anche a quanto elaborato dal Consiglio d'Europa (Eliminating judicial stereotyping. Equal access to justice for women in gender-based violence cases del 2014) o in altri contesti (come, ad esempio, l'interessante Handbook on Combating Gender Stereotypes realizzato dalla Supreme Court of India), utili tasselli per la costruzione di una piattaforma di riflessione proiettata alla progressiva eliminazione dei rischi di vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario.

Molto meno comuni sono stati invece gli studi volti a indagare come l'uso sessista del linguaggio e la sua proiezione in ambito giudiziario possano rappresentare una forma di violenza. Proprio valorizzando quanto già in essere, il documento ha inteso porsi quale strumento di pronto e agile utilizzo nell'orientare chi abbia interesse ad approfondire il legame esistente fra genere e violenza e tra violenza e linguaggio, in ambito giudiziario e comunicativo.

Senza pedissequamente riproporre gli studi sullo stato dell'arte, che si sono richiamati anche al fine di ampliarne la diffusione, l'obiettivo della pubblicazione è stato quello di proiettarsi verso una nuova consapevolezza circa la necessità di adottare un uso appropriato delle parole con cui si "tratta" di violenza di genere, fermi restando i presidi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, della soggezione del giudice alla sola legge e della discrezionalità nella costruzione del percorso argomentativo che forma il proprio libero convincimento, dell'esercizio del diritto di difesa e dell'informazione giudiziaria.

Il punto di partenza del lavoro è nella presa d'atto di come inevitabilmente la lingua sia uno strumento molto forte di rappresentazione della realtà, che non soltanto definisce, ma in qualche modo performa quello scenario di fondo su cui le scienze sociali si innestano. Proprio in quanto scienza sociale, il diritto anche di matrice giurisprudenziale finisce inevitabilmente per assorbire quei condizionamenti che danno spazio a stereotipi e pregiudizi, impattando sulla vittima.

È importante precisare che il presente documento non intende occuparsi della legittimità e della correttezza delle decisioni, valutazione che prescinde totalmente dalla sfera di competenza dell'Osservatorio ed è estranea alle intenzioni di chi ha redatto il testo. Piuttosto, intende concentrare l'attenzione sulle modalità della narrazione giudiziaria, mettendo a fuoco quali e quanti stereotipi e pregiudizi di genere siano – non sempre consapevolmente – veicolati, causando non accettabili e dolorose forme di vittimizzazione secondaria.

Che il linguaggio rappresenti un campo di normalizzazione e, dunque, di giustificazione di pratiche discriminatorie appare un assunto non discutibile, ma l'importanza di tentare di innalzare, in ambito giurisdizionale, le acquisizioni delle ricerche compiute in ambito socio-linguistico e psico-sociale, al fine di avviare una condivisa riflessione sull'importanza di un uso consapevole delle parole, appare oggi un terreno sfidante per la magistratura requirente e giudicante. È infatti alle parole, ai termini, alle espressioni con cui si dà forma alle sentenze e in generale ai provvedimenti giudiziari e agli atti difensivi, che si vuole dare spazio in questo lavoro, senza dimenticare i comunicati stampa. Abbiamo voluto dedicare spazio anche a tali atti poiché, spesso, la cronaca relativa a vicende di violenza di genere ne replica i contenuti assai fedelmente, fa-

cendo però emergere alcuni rischi. Caratterizzati da un linguaggio tecnico, i comunicati stampa rischiano di essere in qualche modo reinterpretati dagli organi di stampa per garantire una più immediata intellegibilità, dando forma a modalità di comunicazione non sempre appropriate.

È dunque con l'obiettivo di favorire un uso non stereotipico e di innalzare il livello di consapevolezza quanto al rischio di utilizzare espressioni sessiste e moralizzanti che abbiamo pensato questo lavoro, raccogliendo così gli spunti giunti dalla Corte Edu e dal Comitato Cedaw e mirando al comune obiettivo di eliminare le forme di vittimizzazione secondaria che gravano sulla vittima in ragione dello stare nel processo.

Si tratta di un traguardo importante che tuttavia non intende esaurire né le attività dell'Osservatorio, né quelle del gruppo di lavoro che del linguaggio si occupa.

Certamente, le nostre attività proseguiranno con il consueto dinamismo e nella consapevolezza della vivacità del momento che ci chiama a un'attenta e costante azione; questo stesso documento dovrà essere progressivamente arricchito alla luce delle nuove evoluzioni che il tema inevitabilmente attraverserà e nella consapevolezza della mutevolezza del terreno di indagine.

Molte sono le iniziative dell'Osservatorio. C'è l'intenzione di ragionare attorno all'elaborazione di buone pratiche, nella consapevolezza di come la persistente drammaticità del fenomeno della violenza di genere non sia riconducibile al vuoto legislativo, posta la solida cornice normativa, né all'apparato investigativo-repressivo. Il problema, è già stato ampiamente riconosciuto, è riconducibile anche alla percezione del fenomeno, anche nella vulgata comune, e chiede dunque un'azione costante a più livelli e in differenti ambiti.

Con la speranza che possa dare un contributo significativo nel contrasto a un fenomeno che riguarda tutte e tutti noi, offriamo alla collettività questo documento frutto dell'attività realizzata nell'ambito del gruppo di lavoro sul linguaggio, coordinato con passione e impegno straordinari da Anna Lorenzetti, professoressa ordinaria di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bergamo, grande esperta della materia. A lei e ai Componenti del gruppo di lavoro va un sentito plauso e un profondo apprezzamento, che si unisce al ringraziamento per tutte le componenti dell'Osservatorio che hanno generosamente offerto il proprio contributo, anche a prescindere dall'essere parti del gruppo di lavoro. Questo è lo spirito con cui opera l'Osservatorio che ho l'onore di presiedere e che riflette la postura di chi davvero generosamente ha voluto mettere a disposizione tempo, energie, competenze, in vista di un comune obiettivo e per il bene della collettività.

Anche in questo caso, mi sembra importante ricordare il sito web dell'Osservatorio che, all'indirizzo <https://ovg.giustizia.it/>, raccoglierà progressivamente i diversi materiali predisposti dai gruppi di lavoro. E anche per questo lavoro, oltre che per il costante supporto a tutte le attività, un ringraziamento è più che dovuto alla segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio (Camilla Cognetti, Isabella Confortini, Mirella Delia, Antonello Picucci) che, con la preziosa collaborazione del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della giustizia, ha predisposto l'impalcatura e le diverse sezioni di navigazione, così da favorire la diffusione anche della presente pubblicazione, dei suoi futuri aggiornamenti e in generale dei materiali tutti.

Il testo è corredato da un significativo apparato di rinvii multimediali che consentono di raggiungere rapidamente i documenti cui si fa richiamo e che, per non appesantire il testo, non si sono riportati interamente. L'ampia disponibilità di lavori, da parte di soggetti interni e sovranazionali, di istituzioni e Università, ci ha indotto a privilegiare l'immediatezza del testo e una sintesi finalizzata all'obiettivo che ci si era posti. Nella versione cartacea, abbiamo perciò voluto inserire i QR Code, mentre nella versione on line, che sarà liberamente scaricabile dal sito dell'Osservatorio, sono presenti i link interattivi che consentono di navigare rapidamente nella consistente mole di documenti richiamati nel lavoro.

Come evidente, ciò ha richiesto un imponente lavoro di grafica, per cui desidero ringraziare Flavia Pellegrinelli che, con competenza e professionalità, lo ha reso possibile.

L'auspicio che desidero condividere è che questo lavoro rappresenti un elemento di dinamizzazione del dibattito, uno strumento di dialogo e confronto, ponendosi da sprone per le tante attività dell'Osservatorio, sempre nella consapevolezza del carattere ineshausto della materia.

Maria Rosaria Covelli

*Presidente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme
in tema di violenza di genere e domestica*

1.

LE RAGIONI DI UNA RIFLESSIONE ATTORNO ALLE CRITICITÀ DELL'USO DEL LINGUAGGIO IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

Il presente documento intende porsi quale strumento di supporto e riflessione circa il complesso rapporto fra lingua, linguaggio e violenza di genere nei provvedimenti giurisdizionali.

Alla base dell'idea di realizzare un documento che raccolga alcuni spunti di riflessione in tema di uso del linguaggio e violenza contro le donne vi è la necessità di mettere a fuoco e rendere visibile il reciproco condizionamento che alimenta la sopravvivenza di stereotipi di genere e può condurre a una delle forme di vittimizzazione secondaria, ossia quella causata dall'uso sessista della lingua italiana. Occorre infatti considerare come spesso si possa essere involontari portatori di un uso non del tutto consapevole della lingua e che la disponibilità di un documento di agevole consultazione per identificare un registro linguistico potenzialmente violento potrebbe favorire la progressiva eliminazione della vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario.

Come noto, la lingua rappresenta uno strumento, assai potente, di rappresentazione della realtà, poiché definisce lo sce-

nario di fondo e l'orizzonte di senso delle scienze sociali, ivi incluso il diritto, sia esso di matrice normativa, giurisprudenziale, dottrinale. La lingua non ha infatti soltanto il potere di descrivere la realtà, di certo contribuendo anche a plasmarla, dunque a condizionarla, finendo per assumere un ruolo anche performativo.

Molti sono stati negli anni gli studi che hanno affrontato il complesso rapporto fra genere e diritto, fra diritto e linguaggio, come pure fra lingua e genere; molto arato anche il tema della violenza da molteplici punti di vista, sia di matrice giuridica (nell'ambito della riflessione penalistica e processualistica e, soltanto di recente, costituzionalistica), sia extra giuridica (si pensi agli studi in ambito sociologico, filosofico, psicologico).



Molto meno comuni sono invece studi che mettano specificamente a tema la violenza di genere mediante l'uso sessista del linguaggio e la sua proiezione in ambito giudiziario. In tale quadro, il presente documento intende porsi quale strumento di pronto e agile utilizzo nell'orientare chi abbia interesse ad approfondire il legame esistente fra genere e violenza e tra violenza e linguaggio, anche in ambito giudiziario.

Infatti, se esistono molti studi che hanno indagato il linguaggio come campo di normalizzazione e dunque di giustificazione di pratiche discriminatorie e violente, appare oggi importante provare a traslare nell'attività giurisdizionale le acquisizioni delle ricerche compiute in

ambito socio-linguistico e psico-sociale, così da avviare una riflessione sull'importanza di un uso consapevole delle parole, soprattutto di quelle con cui si dà forma alle sentenze e in generale ai provvedimenti giudiziari, ma anche ai comunicati stampa. L'inclusione nel presente lavoro di tali atti, ancorché esterni alla giurisdizione, rileva poiché, spesso, la cronaca relativa a vicende di violenza di genere ne replica fedelmente il contenuto; caratterizzati da un linguaggio tecnico che gli organi di stampa hanno necessità di interpretare ai fini di una migliore comprensibilità, essi si prestano così al rischio di una veicolazione inappropriata dell'informazione.

Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
Relazione finale (2018), XVII legislatura, Doc. XXII-bis n. 9

Nella Relazione finale della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, l'intreccio fra linguaggio e violenza di genere appare di primaria importanza, rilevandosi il ruolo potenziale delle emittenti televisive e della cronaca giornalistica.

Si sono, ad esempio, riconosciute come fondamentali sia la previsione, nel contratto di concessione dei servizi radiotelevisivi, di «un'attenzione ai temi della violenza di genere, della discriminazione e del contrasto agli stereotipi di genere», al contempo avviandosi «un lavoro con l'ordine dei giornalisti per l'individuazione, non in via impositiva, ma attraverso un lavoro condiviso, di linee guida o indicazioni che possano aiutare non solo il concessionario del servizio pubblico ma i mezzi di informazione e di comunicazione in generale a riservare un linguaggio e un'attenzione diversi anche al racconto dei casi di femminicidio o di violenza» (p. 353 e p. 399).

L'attenzione a escludere la morbosità dai fatti di cronaca è intesa quale «primo e principale presidio etico, giornalistico e di impatto rispetto ai rischi» che può presentare, senza però consentire che, per sottrarsi alla pubblicità ripetitiva di un determinato fatto, si finisca per cadere nell'omertà. Si è così condivisa l'importanza di «cercare di indirizzare nella giusta direzione la comunicazione e il racconto fornito dalle trasmissioni televisive», rispettando il dolore umano ma sempre prestando attenzione a non ledere il diritto all'informazione (p. 354).



<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>

È importante precisare che il presente documento non intende occuparsi della legittimità e della correttezza delle decisioni, valutazione che non compete in alcun modo all'Osservatorio, piuttosto concentrando l'attenzione sulle **modalità della narrazione giudiziaria**, mediante una disamina esemplificativa di quali e quanti stereotipi e pregiudizi di genere siano – spesso inconsapevolmente – veicolati dalle pronunce, causando dolorose forme di **vittimizzazione secondaria**.

Fondamentale nella comprensione del

tema è il peso degli stereotipi e in particolare degli **stereotipi di genere**, ossia di quelle rappresentazioni mentali che collegano determinate categorie sociali, donne e uomini, a specifici attributi, tramite associazioni di tipo probabilistico, indicando un modello resistente e difficile da cambiare (*"stereos"*= solido e *"tipos"*= modello).

Negli ultimi anni, è infatti emerso con forza come il ricorso a stereotipi e **pregiudizi di genere** nel diritto rappresenti un veicolo molto potente, palesando il legame fra pratiche discriminatorie e lin-

Vittimizzazione secondaria

Con l'espressione vittimizzazione secondaria ci si riferisce alla **sofferenza causata alle donne vittime di violenza** non come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma **per effetto dell'abusi-va condotta, diversamente maltrattante, dei o delle rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nell'azione repressiva e/o sanzionatoria a carico dell'autore del fatto illecito** (Raccomandazione CM/Rec(2006)8, 14 giugno 2006, par. 1.3; Dir. 2012/29, par. 17 e 18; Convenzione di Istanbul, art. 18).

Puntuale può oramai dirsi il riconoscimento tanto della giurisprudenza interna sia penale (v. *inter alia*, Cass., Sez. Un. Pen, n. 10959/2016, in Ced Cass. n. 265893; Cass., Sez. VI, n. 12066/2023, particolarmente dettagliata; Cass., Sez. VI, n. 32042/2024, in Ced Cass., n. 286854; Cass., Sez. VI, n. 39562/2024), sia civile (Cass. Civ., Sez. Un., n. 35110/2021, in Ced Cass. n. 265893), tanto di quella sovranazionale (Corte Edu, *I.M. e altri contro Italia*, 10 novembre 2022, caso in cui la donna che aveva denunciato il marito per violenza domestica, era stata qualificata come "genitore poco collaborativo", con conseguente sospensione della responsabilità genitoriale).



guaggio discriminatorio. Nella difficoltà di tracciare con nettezza un confine tra tali due nozioni, si consideri però come pregiudizi e stereotipi possono essere considerati unitariamente nel loro porsi quale strumento di attitudini discriminatorie. Se infatti gli stereotipi entrano nel diritto, finiscono per assumere una valenza normativa per l'uso che ne viene fatto ed è dunque importante rilevarne l'accezione sempre negativa che rivestono e adottare misure per contrastarli.

La centralità della questione è confermata dall'ampio spazio che gli stereotipi hanno trovato nella recente Direttiva sul contrasto alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica e nel diritto sovrazionale. Si pensi, ad esempio, al documento del Consiglio d'Europa *"Eliminating judicial stereotyping. Equal access to justice for women in gender-based violence cases"* (2014). In esso, sono stati messi a fuoco

gli stereotipi giudiziari ossia la pratica dei giudici di attribuire a un individuo attributi, caratteristiche o ruoli specifici, esclusivamente in ragione della sua appartenenza a un particolare gruppo sociale, perpetuando così stereotipi dannosi. Grave l'impatto che a essi viene ricondotto, ad esempio, nei casi di violenza di genere, quanto al rischio di distorcere la percezione dei fatti, quanto alla colpevolezza del presunto autore o alla credibilità della vittima; ancora, quanto all'ammettere prove irrilevanti o pregiudizievoli (pp. 2 e 19).

Va precisato che, in considerazione del contenuto e dell'obiettivo del presente documento, sono utilizzati spesso i termini "autore" e "vittima" per rendere fluida l'esposizione, ferma restando, naturalmente, la pienezza del principio di presunzione d'innocenza fissato dall'art. 27, co. 2 Cost. e dall'art. 6, par. 2 Cedu.

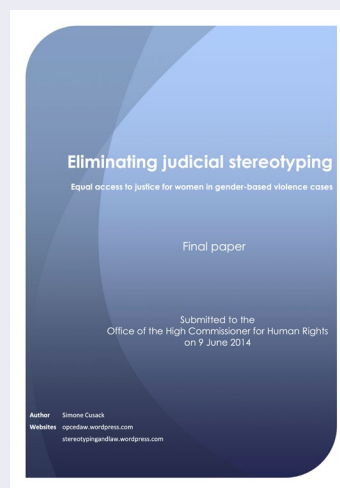
Consiglio d'Europa

Eliminating judicial stereotyping. Equal access to justice for women in gender-based violence cases (2014)



La guida è interamente consultabile e scaricabile inquadrando il QR-code o al link:

<https://rm.coe.int/1680597b20>



Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024

La Direttiva riserva un'attenzione peculiare al tema degli stereotipi, ad esempio, rispetto alla formazione della prova, in tema di credibilità della vittima e di assenza di consenso (Considerando 48). In chiave di contrasto, gli Stati membri sono invitati a introdurre misure – anche preventive – che li impediscano (Considerando 75; art. 34, par. 5; art. 35), ad implementare la formazione alla magistratura (art. 36 par. 3), all'avvocatura (art. 36, par. 4), nonché alle forze dell'ordine (Considerando 79), cui possono essere rivolti orientamenti di natura consultiva, ad esempio nella forma di linee guida, al fine di identificare ed evitare gli stereotipi di genere (art. 21, par. 1, lett. h).

Ancora al fine di contrastare gli stereotipi di genere, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, la Direttiva invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere la formazione a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica (art. 36, par. 8).

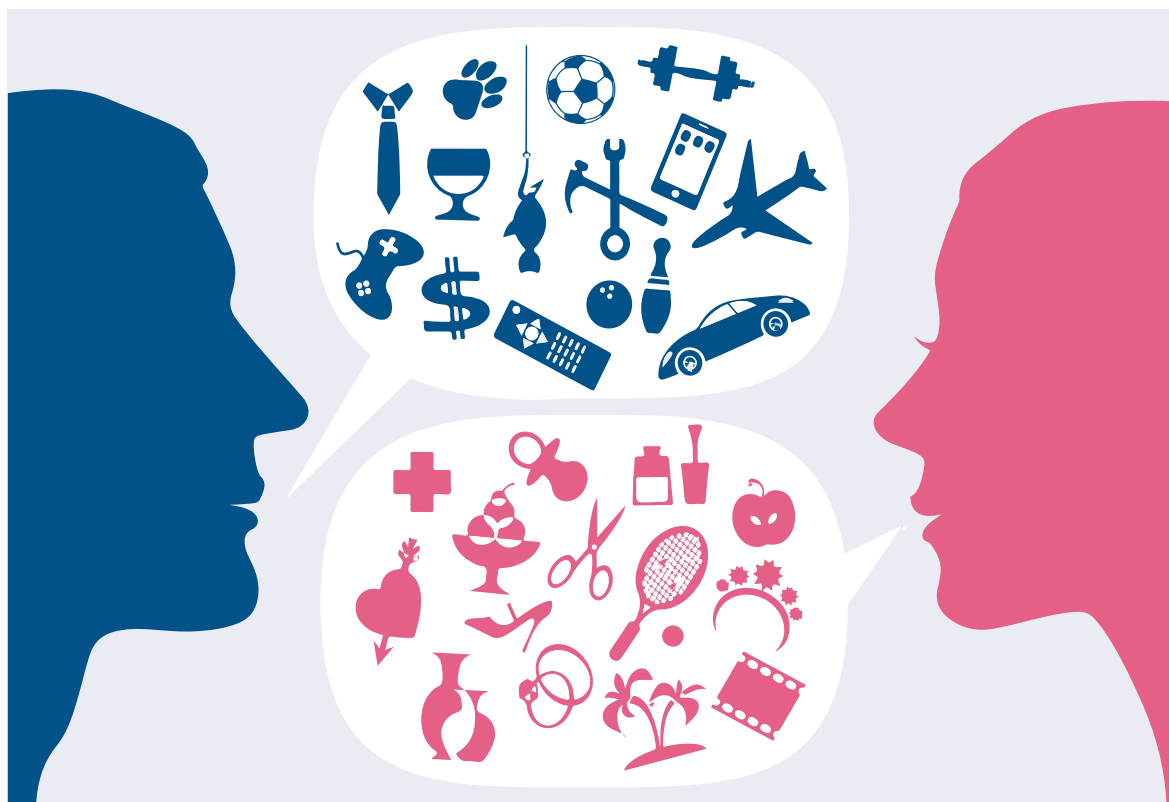
Gli stereotipi di genere

Nel 1922, Walter Lippmann, giornalista statunitense, utilizzò per la prima volta il termine di stereotipo, in un saggio dal titolo *Public opinion*; l'autore evidenziava come le nostre opinioni sulle cose si formano ancor prima e a prescindere dall'averne avuto esperienza, andando a coprire «uno spazio più ampio, un tempo più lungo, un numero maggiore di cose di quanto possiamo direttamente osservare», dovendosi quindi necessariamente costruire «sulla base di ciò che è riferito da altri».

Gli stereotipi si formano perché gli esseri umani ragionano dividendo il mondo fisico e sociale in categorie, che vengono associate a funzioni e ruoli diversi e collegate allo status. La natura probabilistica degli stereotipi fa sì che siano **molto resistenti alla confutazione e quindi al cambiamento**.

Tra i diversi stereotipi che possono rinvenirsi, quelli di genere specificano come donne e uomini agiscono e come dovrebbero agire.

L'**aspetto descrittivo** serve a semplificare la lettura e l'interpretazione dell'universo sociale, favorendone una rapida e immediata comprensione a spese dell'accuratezza. L'impiego degli stereotipi permette infatti all'attore sociale di risparmiare risorse cognitive nella classificazione degli altri individui e gruppi, riservandole così ad altri compiti; dato che gli stereotipi sono appresi durante i primi anni di vita e usati poi continuamente nell'interazione sociale, si trasformano in associazioni automatiche che diventano implicite e influenzano percezioni e comportamenti, senza che le persone ne siano consapevoli. Detto in altri termini, gli stereotipi descrittivi sono usati per prevedere il carattere e il comportamento di uomini e donne, creando una serie di aspettative che funzionano come "scorciatoie cognitive" (le donne, ad es., sono ritenute più competenti nei lavori domestici e nell'accudimento dei neonati, gli uomini nella guida, etc.).



L'**aspetto prescrittivo** degli stereotipi serve, invece, a giustificare credenze e comportamenti degli attori sociali, rafforzando lo *status quo* dal momento che le prescrizioni condizionano gli individui perché si conformino ai ruoli sociali che il modello culturale dominante intende preservare.

Gli stereotipi di genere sono prescrittivi della persistente differenziazione dei ruoli familiari, sociali e professionali tra uomo e donna e, in questo senso, hanno un grande peso sulla perpetuazione della **gerarchia di genere**, aiutando a mantenere una struttura sociale basata sulla disuguaglianza e sul predominio maschile in ambito familiare e lavorativo, giustificando come naturali, desiderabili e moralmente corretti i ruoli maschili e femminili storicamente assegnati agli uomini e alle donne.

Tali elementi condizionano il pensiero e il linguaggio di chiunque, anche dei e delle giudici, nel senso che l'adesione ad un certo modello di comportamento percepito come corretto per una donna può condurre chi giudica a dubitare della attendibilità delle sue dichiarazioni quando non vi sia una corrispondenza a quel modello, in qualche modo rischiando di "giustificare" per altro verso l'uomo autore di azioni violente che vengono derubricate a comportamenti assentiti o malintesi dalla vittima, oppure a goliardia e cameratismo, espressione della "naturale" esuberanza maschile che, in quanto tale, dev'essergli "perdonata".

Lo stesso Comitato istituito per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte degli Stati aderenti, nelle osservazioni conclusive sullo stato di attuazione della CEDAW in Italia, ha rilevato, da ultimo nel 2017, che gli stereotipi di genere alimentati dai media sono concausa della scarsa emersione della violenza contro le donne e dell'inefficacia della risposta pubblica che colpevolizza le vittime, giustifica le condotte criminali in termini di conflitto ed esito di patologie o disturbi individuali, alimentando così l'impunità e precludendo in concreto un pieno accesso alla giustizia.

Come ricordato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (recentemente Cass., Sez. VI, n. 39554/2024; Cass., Sez. VI, n. 12066/2023), anche la Convenzione di Istanbul e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa, CM/Rec(2019)1, vietano peraltro il riferimento a modelli stereotipati che tuttavia spesso sono adottati in maniera non del tutto consapevole.



V. gli Studi pubblicati dall'Istat su:

- *Analisi della violenza contro le donne veicolata dai social media (2024)*
- *Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza - primi risultati (2023)*
- *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale (2019)*
- *I tempi della vita quotidiana – Lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo (2019)*

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/stereotipi/>



Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale (2022), XVIII legislatura, Doc. XXII-bis n. 12.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420884.pdf>

Al fine di fornire una **panoramica statistica**, risulta utile citare alcuni dati numerici così da mettere a fuoco la diffusione e l'incidenza degli stereotipi di genere nel contesto sociale. Nell'ultima rilevazione Istat sugli stereotipi di genere, pubblicata il 22 novembre 2023¹, si stima che per il 20,9% degli intervistati «per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro»; per il 21,4%, «gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche»; per il 20,2%, «è compito delle madri seguire i figli e occuparsi delle loro esigenze quotidiane» e per il 17,2%, è «l'uomo a dover provvedere alle necessi-

tà economiche della famiglia»². Risultano poi, ancora molto radicati, gli stereotipi sulla violenza sessuale³: il 39,3% degli uomini pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo desidera e quasi il 20% ritiene che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne. Per quanto concerne l'ambito del controllo e della violenza fisica, nonostante emerga una sempre minor tolleranza della seconda⁴, il 10,2% degli intervistati, soprattutto giovani, dichiara di accettare ancora il controllo dell'uomo sulla comunicazione (cellulare e social) della propria moglie/compagna.

¹ Istat, Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza, www.istat.it.

² Con riferimento al periodo compreso tra il 2018 e il 2023 si riducono gli stereotipi sui ruoli di genere, ma si allarga la distanza tra le opinioni degli uomini e delle donne. Sono soprattutto le donne ad avere meno stereotipi.

³ Il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale.

⁴ Per il 4,3% dei cittadini è accettabile sempre o in alcune circostanze che «in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto».

Raccogliendo le chiare indicazioni degli organismi sovranazionali – Comitato Cedaw (*A.F. contro Italia*, 20 giugno 2022) e Corte europea dei diritti umani (*J.L. contro Italia*, 27 maggio 2021) – il presente documento intende quindi proporre spunti

operativi al fine di evitare che la redazione delle pronunce e, in generale, dei provvedimenti giurisdizionali si possa trasformare in una forma di vittimizzazione secondaria, attraverso l'utilizzo di stereotipi o pregiudizi.

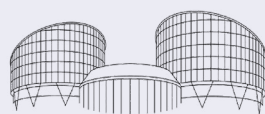
Corte Edu, J.L. contro Italia, Ricorso n. 5671/16, 27 maggio 2021

In questo noto caso, la Corte Edu ha ammonito l'autorità giudiziaria italiana per l'utilizzo di motivazioni che esprimano «la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne» e le espongano «alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare le fiducia della vittima nella giustizia» (parr. 140 ss.). Infatti, «il potere discrezionale dei giudici ed il principio di indipendenza della magistratura sono limitati dall'obbligo di tutelare l'immagine e la riservatezza dei soggetti da qualsiasi interferenza ingiustificata» (par. 139), dovendosi per ciò evitare espressioni stereotipate e frutto di supposizioni, congetture, riferibili a condizionamenti e pregiudizi personali in cui matura la decisione (Cass., Sez. VI, n. 12066/2023, par. 4.4).

Nella pronuncia, la Corte Edu ha ritenuto **ingiustificati i riferimenti** fatti dalla Corte d'appello **alla biancheria intima** rossa «mostrata» dalla ricorrente nel corso della serata in cui si era verificata la violenza sessuale di gruppo, **nonché i commenti circa le relazioni sentimentali e i suoi precedenti rapporti sessuali occasionali**. Analogamente, inappropriate sono state ritenute le considerazioni relative al suo **«atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso»**, che la Corte d'appello aveva dedotto tra l'altro dalle decisioni dell'interessata in materia artistica (§136). Per tali ragioni, la Corte Edu ha ritenuto le violazioni della vita privata e dell'immagine della ricorrente non giustificate dalla necessità di garantire i diritti della difesa degli imputati, poiché questioni non pertinenti nella valutazione della sua credibilità e della responsabilità penale delle persone accusate (§ 138).

La Corte ha ricordato pure gli **obblighi positivi di tutela delle presunte vittime di violenza di genere quanto a protezione dell'immagine, della dignità e della vita privata, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali non attinenti ai fatti** (§139), stigmatizzando il comportamento delle autorità nazionali che non hanno protetto la ricorrente da una vittimizzazione secondaria durante l'intero procedimento, di cui la redazione della sentenza costituisce una parte integrante della massima importanza tenuto conto, in particolare, del suo carattere pubblico (§142).

È importante ricordare che **la Corte Edu** ha sottolineato che l'uso degli **stereotipi di genere** da parte dei giudici nazionali **«veicolino i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana»** (§ 140); ha perciò invitato i giudici interni a evitare di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni, di minimizzare la violenza di genere, nonché di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici che scoraggiano la fiducia nella giustizia.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Comitato Cedaw, A.F. contro Italia, 148/2019, del 20 giugno 2022

Il caso si pone di particolare interesse, poiché il Comitato Cedaw ha esplicitato l'**influenza degli stereotipi di genere sulla prova**, anche rispetto alla Raccomandazione generale 33 sull'accesso delle donne alla giustizia (Cedaw/C/GC/33).

Nello stigmatizzare il comportamento delle autorità giudiziarie nazionali che hanno fondato il ragionamento logico-giuridico su comportamenti ritenuti "standard" per autori o vittime di violenza sessuale, il Comitato ha rilevato come ciò abbia determinato la prevalenza della versione dell'imputato, senza esame critico delle contro argomentazioni e delle affermazioni della vittima.

Secondo il Comitato, inoltre, l'**incapacità dei giudici di rilevare gli stereotipi di genere impliciti sottesi alle motivazioni vanifica gli sforzi dell'Italia nel contrastare la violenza di genere attraverso politiche pubbliche e iniziative legislative**.

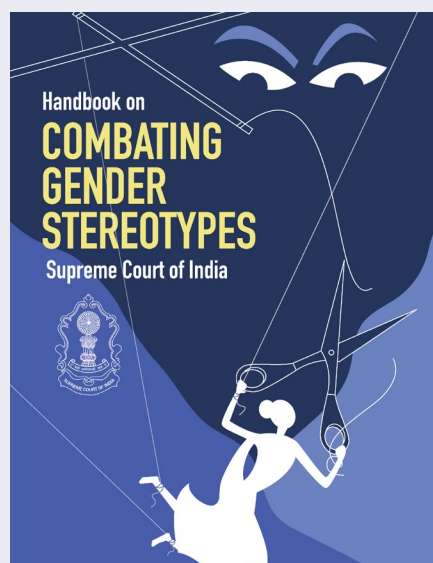
L'**obiettivo** cui il presente documento sull'uso del linguaggio giudiziario in materia di violenza mira è dunque di **favorire un uso non stereotipico e di innalzare il livello di consapevolezza quanto al rischio di utilizzare espressioni sessiste e moralizzanti** che, come riconosciuto dalla Corte Edu e dal Comitato Cedaw, possono generare una delle forme specifiche di vittimizzazione secondaria. In ciò, si intende prendere spunto da alcuni documenti elaborati sul tema, tra cui *Eliminating judicial*

stereotyping. Equal access to justice for women in gender-based violence cases (2014) del Consiglio d'Europa e *Handbook on Combating Gender Stereotypes*, linee guida realizzate dalla Supreme Court of India, nell'ambito di un contesto socio-culturale certamente più complesso di quello italiano, per la presenza di forti e persistenti stereotipi di genere e di un quadro massicciamente discriminatorio nei confronti delle donne.

Handbook on Combating Gender Stereotypes



<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec0490f-1f4972d133619a60c30f3559e/uploads/2024/01/2024012544.pdf>



Consapevoli di quanto già disponibile su temi affini, non si intendono riproporre le buone pratiche raccolte nei significativi lavori già realizzati in tema di parità e non discriminazione in ragione del genere o sull'uso non sessista della lingua italiana, cui si rinvia integralmente.

Piuttosto, ci si propone di condividere con gli operatori del diritto, e in particolare con i magistrati, l'importanza di un **uso appropriato delle parole allorché siano chiamati a trattare episodi di violenza di genere**, in ambito civile o penale, **ferma restando l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, la soggezione del giudice alla sola legge** (art. 101 Costituzione), **nonché la sua discrezionalità nei percorsi argomentativi che fondano il proprio libero convincimento**.

È inoltre importante aver presente come l'impiego di un registro linguistico non discriminatorio e non violento (anche per il tramite di inconsapevoli rimandi stereotipici) richieda competenze psico-sociali oltre che giuridiche. Tale aspetto chiama in causa il ruolo della magistratura nella complessa opera di **mediazione linguistica** rispetto al linguaggio tecnico proprio di settori come la

psichiatria, la psicologia o la medicina. Indubie sono infatti le frequenti contaminazioni di linguaggi e significati a partire dai quali il magistrato esprime il suo giudizio attraverso le proprie decisioni. Nel linguaggio giuridico, finiscono infatti per confluire termini ed espressioni proprie di altri saperi scientifici, tipicamente quello psicologico e psichiatrico ("rabia da accumulo", "delirio intermittente"), come pure della dimensione socio-politica (v. i riferimenti a "potere e asimmetria fra i generi") o alla narrazione sentimentale ed emotiva sostenuta da argomentazioni retoriche, come pure da espressioni enfatiche con aggettivazioni colorite (si pensi alle descrizioni di un femminicidio come "insano gesto" o "tragedia familiare"; v. Relazione sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere).

È dunque nei termini di invito alla riflessione sulle parole con cui si argomenta e si descrive una vicenda incisa dal fenomeno della violenza di genere che il presente documento intende porsi, nella consapevolezza della complessità della materia e della delicatezza dell'attività in cui ci si colloca.

Comunicazione e Giustizia



<https://www.scuolamagistratura.it/documenti/20126/1750902/9788875245955.pdf>



Esempi di buone pratiche

PER UNO SGUARDO SU POSSIBILI BUONE PRATICHE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI V.



Mainstreaming di genere e partecipazione femminile nei processi di sviluppo locale. Catalogo di buone pratiche per il progetto internazionale W. In D. Women in Development, Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei ministri.

<https://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/download/10.html>



Atlante delle buone pratiche per la parità di genere, ANCI, 2019.

<http://www.anci.it/wp-content/uploads/Atlante-buone-pratiche-An-ci-2019-per-la-parita%CC%80-di-genere-1.pdf>



Manuale di coerenza delle politiche Pubbliche agli obiettivi di Pari Opportunità fra uomini e donne, Electa-e, Consulta delle Elette del Piemonte, 2002.

http://www.cr.piemonte.it/dwd/electae/manuale_electae.pdf



OECD-Organization for Economic Co-operation and Development, Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life, 2015.

<https://doi.org/10.1787/9789264252820-en>

ALCUNI ENTI, SOPRATTUTTO ENTI TERRITORIALI E UNIVERSITÀ HANNO APPROVATO LINEE GUIDA PER ORIENTARE NELLA REDAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.



Linee Guida per un utilizzo non discriminatorio del linguaggio in base al genere nell'attività amministrativa, elaborato dal Comune di Torino (2017).

<http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/normativa/pdf/all1-Del-GC201703517.pdf>

2.

DA DOVE PARTIAMO

L'idea di realizzare questo documento rappresenta un nuovo **tentativo di riflessione a partire dalle pronunce della Corte di Strasburgo verso l'Italia**, in particolare nel caso J.L. (2021), che hanno visto stigmatizzare l'uso del linguaggio da parte dell'autorità giudiziaria. Come noto, alle condanne del giudice europeo – *Rumor* (2014), *Talpis* (2017), *D.M. e N.* (2022), *Landi* (2022), *De Giorgi* (2022), *M.S.* (2022), *M. e altri* (2022) – l'Italia ha reagito con la costruzione di un apparato normativo solido, l'approntamento di rimedi di natura amministrativa e azioni di natura strategica, tra cui la creazione dell'*Osservato-*

rio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, in seno al Ministero della Giustizia.

Anche a partire da tali pronunce, peraltro, si è avviato un percorso di analisi della giurisprudenza interna, per mettere a tema come la narrazione contenuta nelle sentenze contribuisca a riprodurre gli stereotipi di genere.

Una serie di importanti studi in materia ha messo in evidenza alcuni aspetti che mostrano come la lingua sia un potente strumento di vittimizzazione secondaria di cui è fondamentale essere consapevoli.

Violenza di genere e violenza contro le donne: il quadro normativo

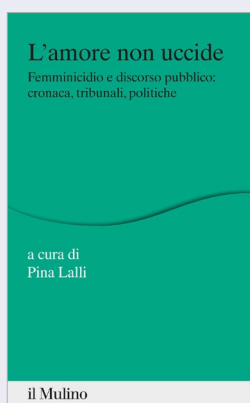


Link a raccolta normativa Osservatorio:

<https://ovg.giustizia.it/>

La prospettiva della ricerca accademica

L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, a cura di Pina Lalli (2021) e **Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere**, di Alessandra Dino (2021) raccolgono gli esiti di un progetto PRIN, condotto da cinque Università italiane (Padova, Salento, Torino, Bologna, Palermo), dal titolo *"Rappresentazioni sociali della violenza sulle donne: il caso del femminicidio in Italia"*.



L'analisi ha riguardato 370 sentenze emesse nel periodo tra il 2010 e il 2016 e raccolte dal Ministero della Giustizia, relative a 400 vittime femminili di omicidi commessi fra il 1975 e il 2015, particolarmente significative della narrazione giudiziaria che, spesso in modo eterogeneo e parziale, alimenta e costituisce la fonte privilegiata della cronaca attraverso un uso massiccio di stereotipi.

STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media, è invece il progetto coordinato dall'Università della Tuscia, per la parte di ricerca, in collaborazione con l'Associazione

Differenza Donna, per la parte formativa, e finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto ha indagato gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono la donna vittima di violenza in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nella stampa, con l'obiettivo di mettere in luce la vittimizzazione secondaria che ne deriva e che contribuisce al mantenimento e alla riproduzione di quel contesto culturale che rappresenta la condizione e la premessa per il ricorrere dei casi di violenza ai danni delle donne. I risultati del progetto sono raccolti nel volume che riproduce il titolo del progetto, edito a cura di Flaminia Saccà (2021) e, arricchito anche da interviste, nel volume **Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne**, di Flaminia Saccà e Rosalba Belmonte.



https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/661

L'analisi delle pronunce svolte da istituzioni ed esperte della materia ha fatto emergere come vi sia spesso una **confusione semantica** che nasconde un **approccio giudicante e colpevolizzante** della donna tale da assumere pregiudizi fondati sul genere quali basi del percorso argomentativo. È dunque interes-

te – proprio a partire da precedenti lavori condotti sulle pronunce in tema di violenza di genere – sistematizzare i più comuni stereotipi e **pregiudizi di genere, così da consentire una riflessione su come spesso siano apoditticamente assunti quale rapida scorciatoia alla base della struttura argomentativa della decisione.**

Lo sguardo delle istituzioni

Istat 2023 - La misurazione della violenza contro le donne e delle disuguaglianze di genere. I dati dell'Istat a supporto della conoscenza della violenza di genere

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/>

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/12/Muratore-GEner2023.pdf>

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/esperienze-internazionali/>



Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione finale sull'attività della Commissione (2022), XVIII legislatura, Doc. XXII-bis n. 15.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1361120.pdf>



Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale (2022), XVIII legislatura, Doc. XXII-bis n. 12.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420884.pdf>



Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria. Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi (2021), XVIII legislatura, Doc. XXII-bis n. 4.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>



Relazione finale (2018), XVII legislatura, Doc. XXII-bis n. 9.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>

Si tratta di un documento che ha rilevato l'urgenza di un lavoro condiviso, attraverso l'emanazione di linee guida o indicazioni che possano aiutare non solo il concessionario del servizio pubblico, ma i mezzi di informazione e di comunicazione in generale a riservare un linguaggio e un'attenzione diversi anche al racconto dei casi di femminicidio o di violenza, sul modello della norma di autoregolamentazione riguardante i minori, pure nell'impossibilità di percorrere una strada impositiva in questo campo (p. 399).

CONFUSIONE SEMANTICA FRA CONFLITTO, LITIGIO, DISCUSSIONE E VIOLENZA, ABUSO, MALTRATTAMENTO, PREVARICAZIONE

Gli studi in materia hanno evidenziato come, nella descrizione di un contesto familiare, le pronunce confondano talvolta forme di conflittualità e violenza; allo stesso modo, vi sono espressioni e termini spesso utilizzati come sinonimi pur trattandosi di vicende assai distanti (si pensi, ad esempio, a discussione/prevaricazione o sopraffazione). Tale aspetto appare problematico nella misura in cui, da un lato, normalizza la violenza – tipicamente nella forma domestica – come

modalità espressiva del rapporto fra i generi e, dall'altro, produce quel fenomeno definito di **evitamento linguistico** e di eufemizzazione del discorso sulla violenza. Spesso la violenza viene ricondotta a un conflitto interno alla coppia, quale espressione della litigiosità della relazione, con il rischio di sminuire la gravità del gesto e ridurre la responsabilità dell'autore. Si pensi ai casi in cui ci si riferisce al femminicidio come evento che giunge al "culmine di una lite", narrazione che contribuisce a offuscare la gravità dei fatti e a consolidare un immaginario in cui la violenza viene sotto rappresentata, precludendo una reale comprensione.

L'evitamento linguistico

«L'evitamento linguistico è una tecnica, deliberata o inconsapevole, grazie alla quale i principali autori delle violenze su donne e minori, gli uomini, spariscono dai discorsi e dai testi sulla violenza maschile, che si tratti di documenti internazionali, lavori scientifici o stampa popolare. L'eufemizzazione è una tecnica parallela, che permette di etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, tale da offuscarne la gravità o la responsabilità di chi l'ha compiuto».

P. Romito, *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 58-59

Riprendendo gli approdi della Corte Edu nel caso *De Giorgi c. Italia* del 16 giugno 2022, la Suprema Corte ha più volte precisato come può parlarsi di litigio o di conflitto soltanto laddove vi sia una simmetria, una parità nella coppia, mentre in assenza si tratterà piuttosto di violenza, abuso, prevaricazione, sopraffazione (tra le più recenti: Cass. Sez. VI, n. 4913/2025; Cass., Sez. VI, n. 1268/2025; Cass., Sez. VI, n. 37453/2024; Cass., Sez. VI, n. 32042/2024, in Ced Cass., n. 286854; Cass., Sez. VI, n. 26934/2024; Cass., Sez. VI, 17656/2024; Cass., Sez. VI, n. 37978/2023 in Ced Cass., n. 285273; Cass., Sez. VI, 3377/2023; Cass., Sez. VI, 27171/2022; Cass., Sez. VI, 19847/2022).

Nei casi di violenza domestica, spesso accade peraltro che la conflittualità non sia ricondotta alla violenza subita dalla vittima, ma a letture che sono state stigmatizzate in quanto veicolo di stereotipia. In un caso di denuncia nei confronti della ex compagna, per calunnia originata dall'accusa di abusi sessuali nei confronti del bambino a opera del padre, abusi non accertati, la Corte di Cassazione ha richiamato l'onere dei giudici di merito di evitare forme di vittimizzazione secondaria, ossia conseguenze pregiudizievoli ascrivibili alle istituzioni, nonché motivazioni aprioristiche e apodittiche (Cass., Sez. VI, n. 12066/2023, par. 4.3), come ad esempio il riferimento al fatto che la denuncia «appare come un estremo tentativo di dare corpo ad un attacco alla persona [offesa] con chiaro intento di calunnia di matrice ritorsiva, finalizzato ad ottenere il definitivo allontanamento della persona offesa dal piccolo... senza scrupoli di sorta» (Cass., Sez. VI, n. 12066/2023, par. 4.2).

CENTRALITÀ DEL CARNEFICE, DELLE SUE FRAGILITÀ E DEBOLEZZE

Un altro aspetto messo in luce dagli studi in materia riguarda la **centralità** che le pronunce riconoscono **all'autore, alle sue emozioni, fragilità, debolezze**, prospettiva che rischia di sminuire le sue responsabilità e la gravità delle azioni compiute, con un effetto indiretto di oscuramento della vita e delle aspettative della donna vittima. Si pensi ai casi in cui si usano espressioni quali "perdita di controllo", "delitto d'impeto" o ancora al riferimento a uno "scarto fra l'intensità dei sentimenti nutriti per la vittima e i propri", al "senso di disagio", alla "frustrazione" dell'autore, al suo dolore e sofferenza, alla "subalternità socio-culturale dell'uomo... rispetto alla compagna (donna definita colta dal fratello), e, per giunta, benestante", o ancora alla violenza come esito di un "malinteso senso del possesso" e di una degenerazione dell'amore, specie quando è la donna che abbandona l'uomo. In questo modo, le narrazioni vengono inquadrare come "scontata" conseguenza di una condizione di disagio interiore per un sentimento non corrisposto. Ricondurre la violenza a dinamiche private della coppia o alla dimensione emotiva dell'agire individuale finisce però per confermare la considerazione della donna come oggetto di potere, il cui desiderio di esercitare la propria autodeterminazione genera reazioni violente, venendo percepito come inaccettabile atto di insubordinazione all'interno di una relazione "disfunzionale e asimmetrica" (Lalli 224).

Si tratta di una prospettiva che chiama alla consapevolezza di come **spesso la sentenza privilegi la narrazione dal punto di vista della persona accusata,**

peraltro senza consentire “di identificare un unico narratore mentre le forme del racconto mutano, all’interno dello stesso provvedimento, a seconda di chi narra” (Lalli 193, che richiama Dino 2015).

Sul punto, è importante ricordare le parole del giudice della legittimità che ha rilevato il carattere indispensabile di una lettura in grado di valorizzare «innanzitutto l’appartenenza di genere dell’autore e della persona offesa, quale chiave interpretativa per collocare in una dimensione relazionale ed identitaria gli atteggiamenti discriminatori e sessisti dell’agente. Questi, infatti, infligge le proprie violenze (psicologiche, economiche, sessuali o fisiche) alla vittima proprio in quanto donna che, per essere tale, deve ubbidire ed assecondare i suoi voleri, rivestire obbligatoriamente precisi ruoli familiari, soggiacere alla dominazione dell’uomo di famiglia ed essere priva di esigenze proprie e spazi di autonomia e se non si adegua deve essere punita con disprezzo, umiliazioni, violenze, isolamento» (Cass., Sez. VI, n. 38602/2024). Nel richiamare come la violenza domestica rappresenti l’espressione di «una **manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi**, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione» (Cass., Sez. VI, n. 28217/2022, par. 5.2), la Corte di Cassazione sottolinea dunque la illiceità di «pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi familiari o coniugali, di qualsiasi natura, ingiunti dall’autore per presunte lesioni dell’unità familiare» (Cass., Sez. VI, n. 26934/2024).

Sulla stessa scia, si colloca la rilevata

tendenza a ricostruire contesti familiari, sociali, psicologici, lavorativi dell’autore della condotta che, pur non giustificando apertamente il reato, rimandano a una sorta di sua personale “difficoltà”. Di tale modalità narrativa è stato messo in rilievo l’effetto di creare una sorta di empatia in chi legge, rischiando per tale via di porre le premesse per sminuire il carico di responsabilità (Dino 46 ss. e 78).

Più in generale, emerge la **tendenza a inserire e adattare la narrazione di un femminicidio nelle pronunce all’interno di codici descrittivi tipici della cronaca giornalistica**, veicolando un’idea piuttosto discutibile della violenza e delle sue cause («si era stancato dei suoi continui rifiuti a prestazioni sessuali che reputava dovutigli per le continue attenzioni, essenzialmente economiche, che riservava alla ragazza»).

COLPEVOLIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DELLA VITTIMA

Le analisi compiute sulla giurisprudenza di merito mettono altresì in luce una tendenza che pare andare nella direzione di colpevolizzare la vittima, quasi sfociando in una ipotesi di corresponsabilità per il fatto “accaduto”. La vita della vittima è così, spesso, scandagliata alla ricerca di aspetti scabrosi, opachi, delle sue “ambiguità” o di una sua supposta inadeguatezza, senza che ciò abbia un reale peso nel processo, in termini di verifica del fatto e della responsabilità dell’imputato. Si pensi all’uso di espressioni quali “atteggiamento provocatore”, “condotta ondivaga” da parte della donna sul piano sessuale o sentimentale, ai riferimenti a una supposta “vita parallela della vittima” o ancora il richiamo a espressioni quali «la

vittima ha una personalità tutt'altro che femminile quanto piuttosto mascolina», per argomentare la non sussistenza di una violenza sessuale, di cui si dubita in ragione dell'essere la vittima una donna non conforme a standard assunti come paradigma di femminilità e di bellezza.

Si pensi ancora alla descrizione della vittima come appartenente alla marginalità sociale, spesso narrata indulgendo su vicende non sempre attinenti ai fatti contestati (abuso/consumo di alcol o droga, supposta "facilità" nei costumi, pregresso familiare complesso), alla **fragilità come elemento che fonda una corresponsabilità**. Altro passaggio che ricorre è il riferimento, quale causa del femminicidio, alla volontà della vittima di emanciparsi, dunque alla **ricerca di autonomia come causa scatenante**, o ancora al **femminicidio come "punizione" per un'asserita insubordinazione**. Si vedano espressioni come «la povera donna andava punita» che produce una vittimizzazione, veicolando l'idea di una persona facile alla sottomissione e sottoposta a frequenti vessazioni, quasi osservata attraverso uno sguardo compassionevole di corresponsabilità per la mancata denuncia e per ricerca di autonomia o ancora i riferimenti allo "spirito punitivo" per l'insubordinazione o all' «intenzione di vendicarsi per il trattamento subito (intollerabile insubordinazione) [che] ha operato il resto» (Lalli 214 ss.).

Ancora, come causa del femminicidio, sono ricorrenti alcuni richiami discutibili a comportamenti della vittima nei termini di sue asserite "pretese" verso l'autore della violenza («la vittima pretendeva di più e rischiava di mandare in frantumi il suo rapporto coniugale e... l'immagine del lavoratore ed esemplare padre di fa-

miglia che egli si era costruito» (Lalli 221)) che avrebbero portato alla esasperazione dell'imputato a fronte del "petulante atteggiamento provocatore".

Anche espressioni come «l'omicidio non è stato ispirato da ragioni passionali, che possono suscitare una qualche comprensione umana, magari, come talvolta accade, per concomitanti comportamenti della vittima provocatori o iniqui, ma ha costituito il frutto di contrasti repentinamente acuiti in ordine a illecite pretese dell'omicida» (Lalli 222) sembrano davvero ipotizzare che possa esservi comprensione umana per asserite ragioni "passionali".

Spesso viene quasi ipotizzata una sorta di corresponsabilità della vittima in ragione della ritardata o mancata denuncia (o della denuncia ritirata) che riproduce l'immagine della donna sottomessa e succube, aprendo all'idea di una violenza non così grave poiché sopportata per anni senza reazione.

Tali assunti – decisamente smentiti dagli studi – sembrano però ignorare quello che viene definito come "ciclo della violenza", sempre più di frequente richiamato anche dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI, 39562/2024; Cass., Sez. VI, n. 23204/2024, in Ced. Cass., n. 286616; Cass. Sez. VI, n. 4913/2024; Cass., Sez. VI, n. 37978/2023, in Ced. Cass., n. 28527; Cass., Sez. VI, n. 25841/2023).

Secondo la nota definizione di L. Walker (1979), il ciclo della violenza è «il progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner».

Il ciclo della violenza - le tre fasi

1. Fase di crescita della tensione

La donna avverte la crescente tensione e tenta di evitare l'*escalation* cercando di placare l'uomo, diminuire la tensione e prevenire il suo agire violento. Il maltrattante non agisce direttamente la violenza: la comunica mediante la mimica, atteggiamenti scostanti e il silenzio astioso.

2. Fase di maltrattamento

L'uomo dà libero sfogo alla violenza. Non sempre avviene l'aggressione fisica: il maltrattante può agire la violenza anche con insulti, minacce e rottura violenta di oggetti. Generalmente la violenza fisica è graduale: i primi episodi vedono spintoni, braccia torte, per poi arrivare a schiaffi, pugni e calci o e all'uso di oggetti contundenti ed armi. In questa fase, per sottolineare il proprio potere, l'uomo può agire violenza sessuale.

3. Fase di "luna di miele"

L'uomo chiede scusa e si dimostra attento e premuroso. Sono frequenti regali, promesse di andare in terapia e di "fare tutto il possibile per cambiare". Sono usuali, anche, le minacce di suicidio. C'è poi lo scarico della responsabilità: l'uomo attribuisce la causa del suo comportamento a motivi esterni, come il lavoro, una criticità economica, ma soprattutto accusa la donna di averlo provocato o di aver compiuto azioni che giustificano la sua aggressione.

Quando la violenza è radicata i cicli si ripetono e, come una spirale, progressivamente accelerano e ne cresce l'intensità. Con il passare del tempo, la fase di luna di miele si riduce e le prime due fasi diventano più frequenti, con conseguenze più gravi per la donna.



IMMAGINE: https://www.sanita.puglia.it/ricerca_det/-/journal_content/56/25176/il-ciclo-della-violenza

DESCRIZIONE DEL REATO QUASI COME FATTO CASUALE E FORTUITO

Spesso nelle pronunce la descrizione del fatto si rifà alle parole dell'autore, che però tende a offrirne – consapevolmente o inconsapevolmente – una versione volta a de-responsabilizzarlo e ad enfatizzare la casualità di quanto verificatosi, l'essere un evento quasi fortuito. Tale aspetto, indipendentemente da ogni riferimento alle valutazioni difensive, è però da problematizzare se raccolto nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, poiché inevitabilmente connesso con la sopra descritta (de)responsabilizzazione dell'autore della violenza.

FREQUENTE "PSICHIATRIZZAZIONE" DI CHI FINO A QUEL MOMENTO NON AVEVA MAI AVUTO EPISODI RILEVANTI

È interessante un richiamo anche al ricorrente tema della supposta incapacità di intendere e di volere o a disturbi psichiatrici di chi, sino a quel momento, non aveva avuto alcun sintomo o vissuto di tale natura.

Anche in questo caso, si tratta di una scelta certamente comprensibile se letta sul piano della strategia difensiva, per quanto non possa che porsi in evidenza come – se raccolto nel provvedimento – ciò contribuisca, implicitamente, a deresponsabilizzare l'autore le cui azioni divengono ascrivibili alle sospettate patologie.

RIFERIMENTI ALL'AMORE, ALLA GELOSIA, AL C.D. "RAPTUS" O AI TRADIMENTI (PER COME PERCEPITI NEL SENTIRE COMUNE) TRA I MOVENTI DELLA VIOLENZA; ROMANTICIZZAZIONE DELLA VICENDA, CON DESCRIZIONE DEL REATO COME "AMORE" PATOLOGICO, MALATO

Gli studi mostrano come nelle pronunce vi sia una frequenza considerevole di termini come "gelosia" (spesso accostato a "morbosa"), "amore" (accompagnato da una serie di aggettivi come "deluso, malato, profondo, sincero"), o espressioni che richiamano stati emotivi dell'imputato (si pensi all'assai nota espressione «soverchiante tempesta emotiva e passionale» che molto ha fatto discutere nel dibattito pubblico), ma anche al riferimento alla delusione o al tradimento, al "dramma umano" (riferito alla interruzione di una relazione), come cause del reato, con modalità narrative proprie della "sfera sentimentale" (è infatti alle motivazioni sentimentali e relazionali che si riconduce la decisa maggioranza dei femminicidi). Non di rado si richiamano espressioni fuori contesto come "delitto passionale", "fidanzamento" o "relazione intima" anche quando la storia è finita da tempo; "perdita di controllo"; "esasperazione"; persino viene utilizzata l'espressione "omicidio altruistico" nel caso di una donna gravemente malata o disabile, prefigurando il rischio di giustificare la condotta (Lalli 214-Dino, 78 ss.).

Per evitare di ricorrere a un linguaggio ambiguo, è dunque importante ricordare come la stessa Corte di legittimità ha riconosciuto **«il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione [...]»**. (Cass., Sez. VI, n. 32042/2024), dovendosi rilevare il progressivo slittamento della gelosia da attenuante ad aggravante.

Genera perplessità l'assenza di considerazione dell'elevato tasso di proble-

maticità che emerge nel riferirsi a casi di femminicidi parlando di una “donna amata” o richiamando espressioni che tendono a enfatizzare l’emotività dell’autore («nemmeno può dirsi che la condotta dell’imputato sia stata ispirata da un’indole particolarmente malvagia e da una particolare bassezza dell’animo. È emerso che l’imputato si sentì tradito e abbandonato dalla vittima»).

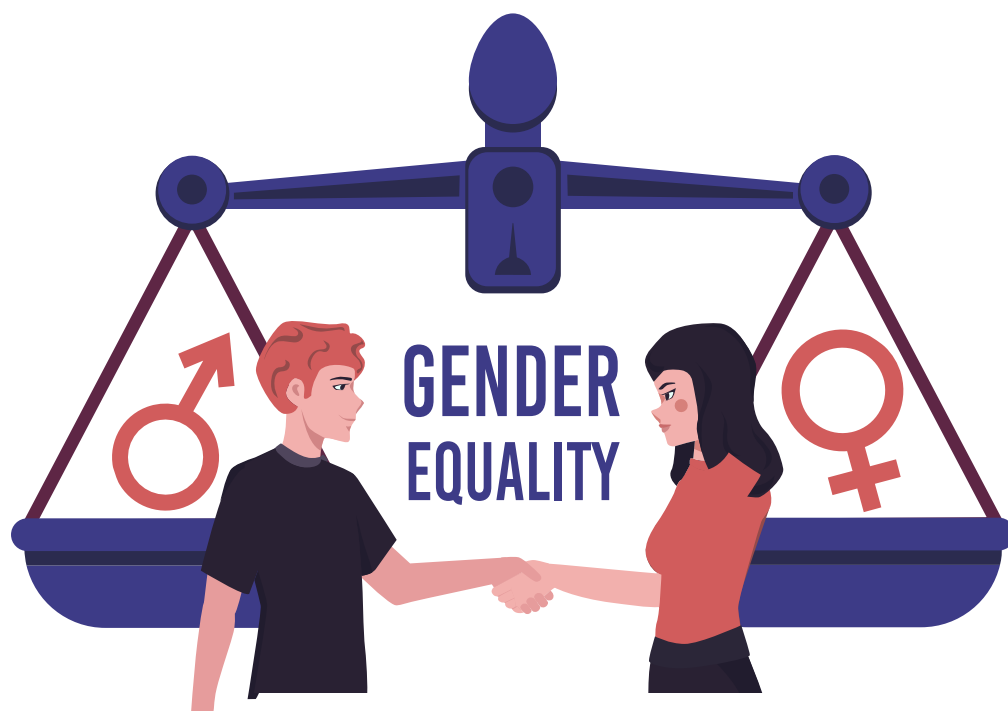
È importante ricordare la china su cui ci si pone nell’ipotizzare che davvero la gelosia e la possessività maschile possano motivare atti criminosi, facendo risultare attenuata la gravità.

È interessante il rilievo per cui nelle pronunce in tema di lavoro e in particolare nei casi riguardanti le **molestie** e le **molestie sessuali** vengano usate espressioni ambigue e fuorvianti che nascondono un pregiudizio e che veicolano uno stereotipo di genere. Ci si riferisce all’acritico impiego di termini come “gioco”, “goliardia”, “came-

ratismo”, in presenza di scherzi non graditi alla vittima e che possono dunque generare sentimenti di disagio tali da integrare una molestia o una molestia sessuale.

Analogamente si pensi al ricorrente richiamo ad elementi che non sembrano avere rilevanza, come ad esempio l’esistenza di una risalente relazione sentimentale tra molestante e molestata, oppure la disponibilità a tollerare espressioni offensive e sessualmente esplicite da parte di lavoratrici operanti nel medesimo contesto aziendale o, ancora, elementi caratteriali (di timidezza o anche, al contrario, di esuberanza) della vittima di molestia.

Su tali profili, sarebbe importante una particolare attenzione proprio interrogandosi circa il rilievo di simili espressioni per la ricostruzione del fatto e quanto alla consapevolezza nell’uso del linguaggio. Sul tema, è interessante richiamare il caso deciso dalla Corte Edu C. c. *Romania*, n. 47358/20, del 30 agosto 2022, in cui



viene stigmatizzato il pedissequo richiamo alle insinuazioni fatte dal convenuto circa la vita sessuale della ricorrente e relative anche a supposte ragioni ritorsive della sua azione in giudizio. Il riferimento ad aspetti irrilevanti e poco rispettosi verso la ricorrente è stato ritenuto in violazione dell'art. 8 CEDU, in assenza di qualsiasi utilità per la decisione di merito.

UTILIZZO DI ESPRESSIONI GIUDICANTI O FRUTTO DI STEREOTIPI

È importante tenere conto del peso che in una pronuncia possono avere espressioni giudicanti, che emergono dalla profonda diversità nel considerare, in ordine all'esercizio della genitorialità, l'attività professionale o lavorativa. Si prenda quale esempio il riferimento ad una madre in carriera intesa nell'accezione negativa di una donna poco propensa al suo ruolo

"naturale" di educatrice, rispetto all'enfasi con cui si richiama un "buon padre", tale poiché proiettato verso la propria professione per garantire stabilità economica alla famiglia. Così, ancora rispetto ai pregiudizi che emergono nell'intendere la madre che non sa tutelarsi e opporsi alla violenza del partner, quale genitore non in grado di proteggere il figlio, da cui dunque deve essere separata al pari del padre violento. L'attenzione a tali aspetti è stata raccolta dalla recente riforma del processo civile laddove si sottolinea la necessità che, nella relazione, il consulente distingua i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese delle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate (art. 473 bis 25 co. 3 cpc), richiamandosi la doverosità di basarsi su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica (art. 427 bis co. 3 cpc).

3.

LE BUONE PRATICHE IN MATERIA DI LINGUAGGIO E VIOLENZA DI GENERE NELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Occorre essere consapevoli di come, pure a fronte di un quadro normativo solido, possa non esservi garanzia di arginare il fenomeno della violenza di genere ed è per ciò importante attivare ogni possibile azione, di natura rimediale, ma soprattutto preventiva. Un ruolo certamente significa-

tivo è da riconoscere alle **buone pratiche** che, in ogni ambito e settore, possono andare a colmare il vuoto che spesso la normativa non è in grado di intercettare. Molti sono i lavori intervenuti sul tema da cui è emersa la forza che le buone pratiche possono avere per innescare il cambiamento.

Buone pratiche in materia di contrasto alla violenza di genere



Buone pratiche europee di programmazione attuativa nell'ambito dei Piani d'Azione Nazionale contro la violenza. Esempi da Austria, Francia, Spagna e Portogallo, Progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è realizzato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2018.

<https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/deliverable02-buone-pratiche-programmazione-attuativa-nell-ambito-dei-Piani-azione-nazionale-contro-violenza-esempi-Austria-Francia-Spagna-Portogallo.pdf>



Atlante delle buone pratiche per la parità di genere, Anci, 2019.

<http://www.anci.it/wp-content/uploads/Atlante-buone-pratiche-Anci-2019-per-la-parita%CC%80-di-genere-1.pdf>

Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, CSM, 2021.

<https://www.csm.it/web/csm-internet/-/risoluzione-sulle-linee-guida-in-tema-di-organizzazione-e-buone-prassi-per-la-trattazione-dei-procedimenti-relativi-a-reati-di-violenza-di-genere-e-do>

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa>

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/monitoraggio+violenza+di+genere+%28delibera+4+giugno+2020%29/3e69af1c-a084-4159-3d32-46aee4c96455>

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/risoluzione+monitoraggio+violenza+di+genere+%28delibera+3+novembre+2021%29/f54b046d-85d5-33d0-6675-b5f46be51993>



Ricerca del CNR di Bologna in cui sono studiati l'organizzazione e le prassi della Procura di Tivoli in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne.

https://www.dsu.cnr.it/wp-content/uploads/2024/10/DSU_WP_2024_2.pdf



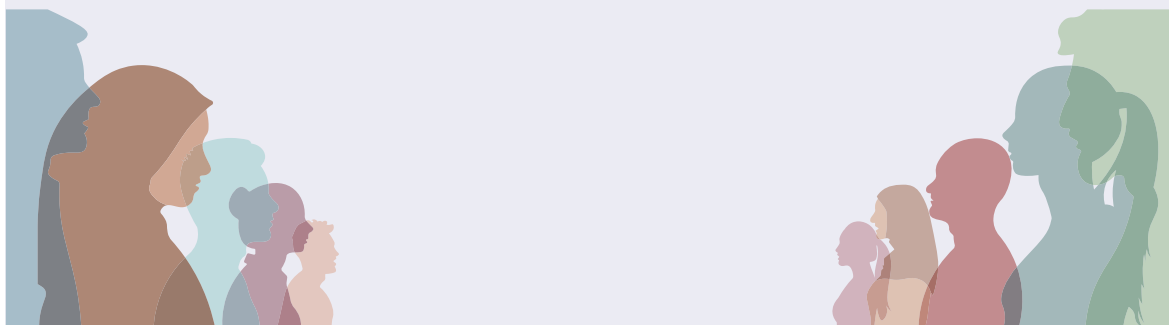
Good practices in combating and eliminating violence against women, United Nations Division for the Advancement of Women in collaboration with United Nations Office on Drugs and Crime, 2005.

<https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/FINAL-REPORT.goodpractices.pdf>



Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden, Policy Department on Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, (FEMM), 2018.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA\(2018\)604958_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf)



Anche nell'attività giurisdizionale, promuovere o attivare buone pratiche rappresenta di certo un tassello significativo, alla luce dell'importanza che le pronunce si prendano altresì cura della vittima di violenza di genere, non ne giudichino i comportamenti, non stigmatizzino condotte di vita ritenute non appropriate secondo quanto assunto come standard di riferimento – nel comune sentire – per il maschile e per il femminile e per ciò tali da lasciar ipotizzare una sua corresponsabilità nei fatti accaduti. Una cura del linguaggio con cui ci si occupa di violenza di genere è dunque importante per evitare che i testi delle pronunce e in generale l'attività giurisdizionale si rendano fautori di fenomeni di vittimizzazione secondaria, come rilevato dalla Corte di Strasburgo nel caso *J.L. contro Italia*.

La direzione verso cui il presente documento intende orientarsi non riguarda dunque il piano della correttezza o meno della decisione o del percorso argomentativo da seguire nella formazione del libero convincimento da parte del/la giudice, obiettivo al di fuori dalle intenzioni del presente lavoro, piuttosto ponendo la questione di come le parole utilizzate nella redazione delle pronunce e nella narrazione/ricostruzione del fatto possano essere veicolo di stigma.

È infatti importante evitare di trasmettere, attraverso l'utilizzo improprio o non consapevole di espressioni o termini, l'idea di uno svilimento della gravità di una condotta, di una giustificazione del reato, di una colpevolizzazione della vittima per presunte condotte inappropriate che la renderebbero corresponsabile della violenza subita.

Occorre poi considerare la necessità che il magistrato si renda autore di una **me-**

diizione linguistica anche rispetto alle **consulenze tecniche d'ufficio (CTU)** o alle **perizie** che possono avere un linguaggio inappropriato se traslato, *de plano*, nelle pronunce. Spesso infatti alcuni termini ed espressioni certamente corrette se riferite all'ambito psichiatrico o psicologico possono non esserlo se riportate testualmente in un atto giudiziario ed è dunque fondamentale ricondurre il testo delle pronunce alla specificità del linguaggio giuridico, così da evitare incomprensioni e fraintendimenti nella lettura del provvedimento, soprattutto da parte di non tecnici.

Ricordando che le sentenze possono essere lette da chiunque, e non solo da addetti ai lavori, occorre così considerare il rischio che vengano male interpretate, o persino strumentalizzate, se redatte utilizzando termini ed espressioni che possono sembrare ambigui o frutto di stereotipi.

Lo **sforzo di ricostruire i passaggi argomentativi** che, a partire dalla personalità dell'imputato, della vittima, dalle circostanze del caso concreto, dai fatti oggetto del giudizio, hanno concorso nel formare il libero convincimento del giudice, dovrebbe per ciò essere indirizzato anche a prendersi cura della vittima, attraverso il linguaggio, chiamando a una cautela nella scelta delle parole.

Così, sarebbe ad esempio importante riferire le condizioni psichiche dell'imputato in maniera neutra, senza enfasi eccessiva sui sentimenti e sugli stati emotivi che avrebbero "giustificato" il reato, rendendolo "comprensibile". Massima cautela va infatti prestata nell'enfatizzare – laddove non strettamente necessario a ricostruire il fatto, sotto ogni profilo circostanziale, o la responsabilità, oppure a definire il trattamento sanzionatorio ade-

guato – il dolore dell'autore o il suo punto di vista, i suoi comportamenti, i suoi disagi psicologici, le sue frustrazioni. Peraltro, la questione assume un'importanza ancor maggiore, alla luce dell'osmosi che spesso vi è rispetto al linguaggio mediatico.

Sarebbe anche importante prestare una particolare **cautela e attenzione nell'utilizzo di termini come "gelosia", "amore", "passione"** (ancora si ricordi la nota espressione della «soverchianta tempesta emotiva e passionale»), per evitare che un loro uso improprio possa rischiare di veicolare l'idea di una minore gravità del fatto.

Allo stesso modo, la ricostruzione del fatto dovrebbe avvenire evitando il ricorso a forme espressive stereotipiche o con valenza giudicante, che spesso vengono veicolate da modalità narrative proprie della sfera sentimentale (si pensi alle ambigue espressioni di "provocazione" e "ambivalenza della vittima", "perdita di controllo", "delitto d'impeto", "culmine di una lite", "rapporto conflittuale"), fermo restando, ovviamente, il legittimo utilizzo di quelle espressioni allorché esse siano necessarie per rendere la concretezza oggettiva dei fatti.

Rispetto alla **vittima** e alla sua **attendibilità**, sarebbe importante prescindere da circostanze non pertinenti, in generale evitando commenti non rilevanti e riferimenti a un asserito "senso comune", peraltro mai verificato (né verificabile), ma apoditticamente riportato e spesso impregnato di stereotipi di genere. Il cosiddetto "senso comune", infatti, andrebbe tenuto distante dalla ricostruzione delle vicende, per evitare che, per tale via, si ipostatizzino stereotipi di genere. In proposito, si ricorda peraltro come la Corte di Cassazione da tempo abbia consolidato

l'orientamento per cui il giudice può trarre il proprio convincimento anche in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, ovviamente previa verifica della sua credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione e senza la necessità di riscontri esterni (giurisprudenza costante, ad esempio: Sez. Un. n. 41461/2012, in Ced Cass. n. 253214253214; Cass., Sez. VI, n. 37978/2023, in Ced Cass., n. 285273.; Sez. III, n. 6710/2021, in Ced Cass. n. 281005; Sez. III, n. 25429/2020). È stato infatti riconosciuto come nei reati espressione di violenza di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte spesso commesse **in contesti chiusi e privi di testimoni**, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando la condizione di prostrazione e solitudine, generata proprio dalla gravità o abitudine della violenza, la portano, nell'immediato, a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente che, da un lato, rinforza il controllo dell'autore, e dall'altro rende possibile la prosecuzione della violenza senza denuncia (Cass., Sez. VI, n. 11723/2024; Cass. Sez. VI, n. 14247/2023; Cass., Sez. VI, n. 39578/2022; Cass., Sez. VI, n. 31569/2022; Cass., Sez. VI, n. 27174/2022; Cass., Sez. VI, n. 19847/2022).

Sul punto, un importante approdo è del Comitato Cedaw, in un noto caso – *Vertido c. Filippine*, Cedaw/C/46/D/18/2008, 22 settembre 2010 – in cui si critica l'autorità giudiziaria nazionale per avere fondato la decisione su argomentazioni che hanno ratificato generalizzazioni circa i comportamenti attesi da una "vera" vittima e da un "vero" autore di violenza sessuale (v.

anche V.K. v. Bulgaria, Communication No. 20/2008, UN Doc).

Nella redazione degli atti è poi importante che la **violenza** non venga **sminuita, ridotta, semplificata o banalizzata**, ad esempio riferendosi a litigi, discussioni o a conflitti familiari, in luogo di abusi, prevaricazioni o maltrattamenti domestici, sempre, ovviamente, ferma l'esigenza di dare ad ogni condotta rilevante nell'accertamento del fatto la sua dimensione effettiva, anche per evitare l'effetto stereotipante opposto. Per quanto nel diritto non possa di certo ricondursi una singola vicenda alla dimensione collettiva, facendo pesare nel singolo giudizio il **carattere strutturale e strutturante** che la violenza di genere ha nella società contemporanea, è però importante non banalizzare un fatto, riferendosi a un "raptus" o a uno "scatto d'ira" o ancora a "sfoghi d'ira estemporanei", quando esso ha effettivamente, nel singolo caso, caratteristiche gravi (Cass., Sez. VI, n. 37978 /2023; Sez. VI, n. 19847/2022). Ad esempio, sarebbe importante che le parole utilizzate nei provvedimenti inquadrino l'**evento nel contesto complessivo** in cui si è verificato, se ad esempio, all'interno di una coppia in cui i comportamenti abusanti erano frequenti e vi erano stati dei precedenti episodi violenti o precedenti violenze.

Trattando di casi di **violenza assistita** – ossia «**l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento** compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) **su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni**», secondo la defini-

zione del Cismai (*Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, Torino, 23 giugno 2017, 17) – sarebbe importante evitare di riferirsi alle vittime come "vittime indirette" di violenza di genere. A deporre in tal senso, non è soltanto il portato simbolico che ciò sottintenderebbe, quasi sminuendone l'impatto, quanto piuttosto l'aspetto pratico, dovendosi considerare le vittime di violenza assistita come **vittime dirette della violenza di genere**.

Sarebbe importante **problematizzare** l'uso di **termini quali vulnerabilità, fragilità, debolezza** in quanto potenziali veicoli di una stigmatizzazione della vittima, configurando il rischio che tali modalità narrative possano tradursi nei termini di una corresponsabilità per quanto accaduto. L'idea della vittima come passiva e subalterna è di per sé stigmatizzante e potrebbe porre le basi per una vittimizzazione secondaria.

È importante problematizzare il richiamo, nelle sentenze, **alla cultura e alla tradizione come basi della violenza di genere**, posto che nessuna "cultura" accoglie al proprio interno la violenza nei confronti delle donne, spesso sottintendendosi piuttosto un approccio caratterizzato da etnocentrismo.

È in generale importante considerare come le donne non rappresentano un **insieme monolitico**, poste le profonde differenze in ragione delle diversità di cui sono portatrici, nella prospettiva definita di **intersezionalità** (o che nel linguaggio del diritto antidiscriminatorio, prende il nome di **discriminazione in forma multipla**, doppia, incrociata o sovrapposta, con varie denominazioni coniate dalla dottrina). Di tali differenze, il linguaggio dovrebb-

be riuscire a dare conto laddove si tratti di violenza di genere, spesso piuttosto rilevandosi il rinvio a espressioni essenzializzanti verso donne appartenenti a minoranze e vittime di violenza.

Sarebbe importante adottare cautela nell'utilizzo del linguaggio in sede di motivazione della **mancata o ritardata denuncia**, come pure della rimessione, spesso interpretate quali segnali di una narrazione non veritiera, di opportunismo, di strumentalità o di un approccio ritorsivo. Non volendosi ovviamente porre la questione dalla prospettiva del merito e ferma restando la necessità per il giudice di costruire un quadro di dettaglio che dia conto dei fatti oggetto del giudizio, è però importante focalizzare l'attenzione sul rischio che le argomentazioni siano espresse con un linguaggio che appaia sbrigativamente appiattito su profili tali da veicolare stereotipi in ragione del genere.

Anche la non rara proposizione generalizzata di un **"fenomeno delle false denunce"** o delle "denunce strumentali" andrebbe verificata attentamente, posto che – come rilevato dalla Corte di Cassazione – può porsi quale veicolo di stereotipie (Cass., Sez. VI, n. 12066/2023, par. 2; Cass., Sez. VI, 14247/2023; Cass., Sez. VI, 32042/2024 e uno studio statistico che smentisce la generica affermazione sulla strumentalità delle denunce delle donne cfr. 9.12.2024, Procura Tivoli, *L'attuazione della l. n. 168/2023, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nel circondario di Tivoli dopo un anno dall'entrata in vigore*. <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegati-news/15814.pdf>).

In sede penale, ferma restando l'esigenza della magistratura di fare charez-

za sulla vicenda, sarebbe importante che, **nell'esame testimoniale, si evitino i fenomeni di vittimizzazione secondaria**, sopra descritti.

Come ha ricordato il giudice di legittimità, è fondamentale **esaminare il contesto ampio** in cui le vicende di violenza si collocano, così da **evitare conclusioni apodittiche** e frutto di un distorto stereotipo culturale (Cass. 12066/2023, pt. 2, CID).

Al contempo, è rilevante tenere conto di quell'inevitabile intersecazione dell'ambito penale e di quello civile quando vi siano denunce riguardanti violenze in ambito domestico (Cass., Sez. VI, n. 12066/2023, par. 4.3). Come ricordato dalla Corte Edu «il rischio di una minaccia reale e immediata deve essere valutato tenendo debitamente conto del contesto particolare delle violenze domestiche. Si tratta in tali situazioni non soltanto di un obbligo di assicurare una protezione generale della società (...) ma soprattutto di tenere conto del fatto che degli episodi di violenza si ripetono nel tempo all'interno del nucleo familiare» (§122, *Causa Talpis c. Italia*, Ricorso n. 41237/14, 2 marzo 2017).

L'importanza di non sottovalutare il contesto vale anche nel caso in cui la denuncia sia stata ritirata, come ricordato sempre nel caso *Talpis*, laddove non si trattava di un singolo episodio e le minacce erano continuamente rivolte alla ricorrente, accompagnate da violenze fisiche (§ 83). La corretta valutazione del rischio in cui versa la presunta vittima di una violenza domestica, chiama infatti lo Stato a un pronto intervento nell'attivare misure di protezione (§89) come anche recentemente riconosciuto in *P.P. c. Italia*, Ricorso n. 64066/19, 13 febbraio 2025.

Nel riconoscere la violenza contro le donne, come fenomeno di “natura strutturale” quale **«manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi»**, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione», «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini» (Sez. Un. n. 10959/2016, in Ced Cass. n. 265893), la Corte di Cassazione ha rilevato **l’importanza di adottare la “prospettiva di genere”** trattando di violenza di genere; ciò nel rispetto di quanto indicato nel preambolo della Convenzione di Istanbul, che la intende **quale “categoria interpretativa”**, «volta ad accertare e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale; per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell’uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi» (Cass., Sez. VI, n. 14247/2023, ma *ex multis*, Cass., Sez. VI, n. 26934/2024; Cass., Sez. VI, n. 38602/2024; Cass., Sez. VI, n. 39554/2024).

Con l’espressione **“prospettiva di genere”**, ci si riferisce a «quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l’appartenenza dell’autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le

quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l’effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell’autore» (Cass., Sez. VI, n. 39554/2024).

Sarebbe importante provare altresì a riflettere su **modifiche organizzative** che, anche nell’attività formativa e di specializzazione circa l’utilizzo del linguaggio, possano **sopperire alle carenze rilevate**, così da essere in grado di rappresentare la reale entità del fenomeno il cui contrasto chiede un intervento sistemico.

Un peso determinante possono assumere le **attività formative** rivolte a chi sia chiamato a occuparsi di violenza di genere, implementando, anche a livello decentrato, l’importante azione già realizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura, e tenendo conto del ruolo del PM nel procedimento civile di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale in presenza di concomitanti procedimenti penali (v. gli “Orientamenti in materia di violenza di genere” della Procura Generale della Cassazione del 3 maggio 2023, parr. 5.7 e 6.2 in https://www.procuracassazione.it/resources/cms/documents/Orientamenti_violenza_di_genere_3_maggio_2023.pdf, e le Linee Guida per l’azione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Tivoli nei procedimenti civili in materia di allegazioni di violenza di genere e tutela dei minorenni ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.p. del 28 febbraio 2023, in https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10550.pdf).

Nel caso di richieste di accesso a **programmi riparativi** per autori o vittime di violenza di genere, sarebbe importante considerare l’impatto di alcuni termini

ed espressioni e adottare una particolare cautela nell'uso del linguaggio; ciò anche considerando che la Riforma ex d. lgs. 150/2022 trova scaturigine nell'ordinamento sovranazionale e ne riprende la terminologia, non sempre prossima alle categorie dogmatiche del diritto interno.

L'operazione di replicare la terminologia fatta propria dalla legge o dai mediatori nelle loro relazioni deve confrontarsi con il rischio di espressioni quali "equiprossimità" (riferito alla posizione del mediatore rispetto a vittima e autore), "avvenuto riconoscimento reciproco", "possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti", "superamento del conflitto", "frattura relazionale", "bisogno" o ancora "dolore dell'autore dell'offesa". Come confermato da alcuni recenti casi di cronaca che grande eco mediatica hanno avuto, esse infatti potrebbero apparire particolarmente problematiche se contestualizzate nell'ambito di reati espressione di violenza di genere o domestica e generare forme di vittimizzazione secondaria poiché inappropriate (v. il dibattito suscitato dal femminicidio di Carol Maltesi o dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Morgan e Alberto Genovese).

In generale, è dunque lo schema improntato alla mediazione e alla equivalenza delle condotte di chi subisce violenza e chi la agisce da problematizzare poiché veicola un'idea scorretta del tema, rischiando di vittimizzare le donne.

Sulla falsariga di quanto realizzato dal Ministero della difesa, sarebbe utile la creazione della figura di un *gender advisor* o *gender focal point*, ossia un esperto di questioni di genere che possa supportare e sciogliere eventuali dubbi, in tema di formazione decentrata. Ciò sarebbe di

particolare significato, attivando un proficuo coordinamento con i Comitati pari opportunità istituiti presso le Corti d'Appello.

Giustizia riparativa

Come noto, la giustizia riparativa ha recentemente visto il proprio ingresso generalizzato nell'ordinamento interno, in ogni grado e stato del processo, come pure nella fase esecutiva, **per ogni tipologia di reato, vittima e autore** (art. 44, co. 2, d. lgs. 150/2022).

Per quanto la riforma non sia ancora pienamente a regime (per il mancato completamento dell'accreditamento dei Centri per la giustizia riparativa, di imminente messa a regime), vi sono già non pochi casi di invio di autori di reati di violenza di genere ai Centri già esistenti e operanti; il tema è dunque di immediata attualità, anche considerando l'imminente approvazione del decreto attuativo dei CUAV, Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere. Un richiamo è certamente necessario anche rispetto alla Direttiva 2024/1385, secondo cui «Si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa». Dovrebbe altresì essere prevista una specializzazione, qualora gli operatori debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari, nonché una formazione specifica in campo psicologico, anche riguardante il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria, nonché i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime (così, v. al Considerando 77).

I gender advisor e i gender focal point: una buona pratica del Ministero della Difesa

I *gender advisor* (per ufficiali) e i *gender focal point* (sotto ufficiali o assistenti amministrativi) sono due figure che, nel quadro del Piano di Azione Nazionale e in linea con la Risoluzione ONU 1325, nell'ambito dell'agenda "Donne, pace e sicurezza", svolgono il ruolo di consulenti dei comandanti, per incorporare la prospettiva di genere nello sviluppo della missione, ossia per esaminare, attraverso la lente di genere, il contesto operativo in cui agiscono, tenendo conto dei diversi bisogni di sicurezza espressi in ragione del genere.

Le attività sono coordinate dalla sezione "Politiche di genere" presso lo Stato Maggiore della Difesa, una struttura organizzativa creata nel 2012 e incaricata dell'attuazione delle pari opportunità e della prospettiva di genere. Tra le sue attività principali, vi è la partecipazione alla stesura del Piano di azione nazionale sulle risoluzioni, il documento di policy più importante in materia, e ai principali forum internazionali come il *NATO Committee on Gender Perspectives*, la *CSW*, la *Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne* e il progetto *Female Leaders in Security Defence*.

L'intensa attività formativa, che si svolge regolarmente da anni, ha dato vita a un cospicuo numero di persone, formate al fine di essere in grado di affrontare ruoli, compiti, problemi che potrebbero porsi ai contingenti italiani, come peraltro già accadeva prima in modo empirico ma comunque efficace.

4.

SPUNTI CONCLUSIVI: L'IMPORTANZA DI UNA CONSAPEVOLEZZA

L'attenzione nella scelta delle parole con cui si dà forma al diritto di matrice giurisprudenziale si pone quale atto decisivo da cui derivano conseguenze per il loro carattere **non solo descrittivo, ma anche performativo della realtà**, ponendosi quale strumento per il contrasto a pratiche discriminatorie e non rispettose della parità di genere.

In termini generali, per eliminare qualsiasi rischio di vittimizzazione secondaria, nei provvedimenti è importante evitare:

- L'uso di un **linguaggio denigratorio e stigmatizzante, svilente o offensivo** per le donne coinvolte o in ragione del sesso/genere;
- L'uso di un **linguaggio stereotipato, sessista, machista, misogino**, ma anche **paternalista**;
- Qualsiasi **riferimento alla vita personale e intima della vittima ultroneo** rispetto alla valutazione della sua credibilità e all'accertamento del fatto e della responsabilità pe-

nale dell'imputato, sotto tutti i profili rilevanti ai fini della decisione;

- In generale, tutto quanto possa veicolare una idea di **donne e uomini come "sfere" separate e un'idea reificata, sessuata, denigratoria delle donne**.

Si tratta di questioni che, come riconosciuto in sede normativa, giurisprudenziale, dottrinale, si legano strettamente alla violenza di genere.

È importante valutare il linguaggio utilizzato per rilevare se i passaggi inseriti nell'argomentazione siano essenziali e abbiano un radicamento nella vicenda o non siano invece frutto di stereotipi e di una **superfetazione non rilevante ai fini della decisione**.

È dunque fondamentale prestare una generale attenzione alla **correttezza nell'uso della lingua**, in ragione delle conseguenze di un **linguaggio non consono, sconveniente** che, per quanto non direttamente offensivo, sia potenzialmente

idoneo a svilire il femminile, essenzializzando e reificandolo.

La consapevolezza circa la necessità di modificare l'uso attuale del linguaggio con cui si scrive di violenza di genere appare dunque un passo decisivo per **innescare un cambiamento duraturo che impatti anche sulla percezione del fenomeno**, passo di cui tutte e tutti – nell'ambito dei ruoli e delle funzioni assegnate – possono essere autrici e autori.

Per saperne di più



Pagina Osservatorio:

<https://ovg.giustizia.it/>



*Questo documento è stato stampato presso
la Casa di reclusione Sant'Angelo dei Lombardi
"Bartolo, Famiglietti e Forgetta" (AV)
grazie alla preziosa collaborazione del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*